



N° PAP-01312-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 15/05/2020 al 30/05/2020

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

COMUNE DI AFRAGOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 00060/2020 del 14/05/2020

OGGETTO:

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017, n. 100.

Il giorno 14/05/2020 alle ore 13.00, in AFRAGOLA nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

CLAUDIO GRILLO
BIAGIO CASTALDO
CRISTINA ACRI
GIUSEPPE AFFINITO
ANIELLO BAIA
CAMILLO GIACCO
ANTONELLA IOVINO
SOFIA NICOLETTA LANZANO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A

Partecipa MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO - Segretario Generale
Presiede CLAUDIO GRILLO - Sindaco

Verificato il numero legale, CLAUDIO GRILLO - Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

La presente seduta di Giunta viene svolta in videoconferenza, ai sensi di quanto disciplinato con Decreto del Sindaco n.52 del 26.03.2020.

Risultano presenti presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale il Sindaco, il Segretario Generale nonché gli Assessori: B.Castaldo, G.Affinito, C.Giacco, A.Iovino, A.Baia

In collegamento telematico risulta presente l' Ass. C. Acri

Risulta assente l' Assessore S.N.Lanzano

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017, n. 100.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, rubricato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito anche TUSP), costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- attraverso il predetto provvedimento normativo, il legislatore ha inteso realizzare un bilanciamento, tra obiettivi pubblici di carattere strategico ed efficiente gestione societaria e delle risorse pubbliche statuendo che le disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, dovranno essere applicate in modo funzionale, non solo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, bensì anche alla razionalizzazione e riduzione della spesa.

Premesso in particolare che,

- ai sensi del T.U.S.P (cfr art. 4 co 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'Ente Comunale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co 2, del T.U.S.P:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

....omissis...

ed in particolare (cfr. comma 4) per " Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. *omissis*... tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti"

Rilevato che

il Comune di Afragola con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 19.12.2018 e con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 28.12.2018 , ha provveduto ad adempiere alla Revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Afragola ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175. Censimento annuale ex art. 17 D.L. n. 90/2014, con tutti gli adempimenti connessi.

Tenuto conto che

- l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ai commi 1 e 2 in continuità con la legge di stabilità per l'anno 2015, dispone che "*....Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*" – per le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, sopra richiamato;
2. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Tenuto conto altresì che

- Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni, hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Atteso che

- il Comune di Afragola, in ragione delle determinazioni assunte nel corso del tempo, detiene attualmente il capitale sociale delle seguenti società:

1. **Afragol@Net Srl Unipersonale c.f. 05025651216** – quota 100%
2. **Città del Fare c.f. 03556041212** – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli SCpA. – quota del 15,83%.

Preso atto che

- per quanto riguarda la **società Città del Fare S.c.p.a.**, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 è stato deliberato lo scioglimento della predetta Società, ai sensi dell'art. 611, della Legge 190/2014 e nominato il liquidatore;
- per quanto riguarda la **società Afragol@Net Srl Unipersonale**, la quale ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1 CF. e partita IVA 05025651216, capitale sociale €. 15.000,00. Società con un unico socio, quale il Comune di Afragola, la stessa è attiva;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 22.07.2016, e con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016, avente ad oggetto "Modifica dello Statuto della società Afragol@net Srl ed approvazione dello schema di Convenzione tra detta società ed il Comune di Afragola per l'affidamento, in regime di *in house providing*, dei servizi di supporto nell'area amministrativa, finanziaria, tecnica ed informatica" ha provveduto ad approvare una relazione tecnica da cui scaturisce l'importanza per l'ente comunale dell'affidamento in house providing alla società Afragol@net Unipersonale srl, ad apportare le modifiche allo Statuto della predetta società Afragol@net nonché ad approvare lo schema di convenzione con la società Afragol@net srl ed il conseguente affidamento per nove anni dei servizi di supporto al comune di Afragola per come ivi previsti.

Preso atto, altresì, che

il Comune di Afragola deteneva anche il capitale sociale (100%), della società Porta della Campania SpA C.F.07013961219, Società di trasformazione urbana della Città di Afragola, costituita giusta delibera di Consiglio comunale n. 88 del 29.07.2010, la quale non ha attivato il proprio oggetto sociale, di modo che la stessa risultava non operativa. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2016, è stato deliberato lo scioglimento della società Porta della Campania SpA, e successivamente è stato nominato il liquidatore. Nell'anno 2019 la predetta società è stata estinta.

Preso ulteriormente, atto che

- per la società Afragol@net srl Unipersonale, sono stati eliminati in quanto decaduti i contratti di servizio esistenti a giugno 2016 e sostituiti da un nuovo contratto di servizio, predisposto nel rispetto della normativa sopra evidenziata, e unico nel regolare i rapporti tra Comune e Società Partecipata;
- il predetto contratto di servizio e lo statuto comunale modificato, hanno rispecchiato quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, le cui disposizioni hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Tenuto conto che

dall'analisi effettuata, la società Afragol@net srl Unipersonale rientra nella fattispecie di cui al punto d) dell'art 4 co 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ed inoltre ciò viene confermato anche dalla previsione normativa indicata dall'art. 4 comma 4, il quale così recita: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.";

- la predetta società chiamata a svolgere non attività di impresa bensì "attività amministrativa in forma privatistica", ossia che erogano beni o servizi

direttamente a favore dell'ente territoriale controllante e strettamente necessari all'espletamento delle loro attività istituzionali, vale a dire a diretto ed immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali;

- la società **Afragol@Net Srl Unipersonale** assicura i servizi di cui sopra, attraverso 26 dipendenti, distribuiti in **4 aree e precisamente:**

1. **Area Finanziaria;**
2. **Area Tecnica;**
3. **Area Informatica;**
4. **Area Amministrativa.**

- la società *in house providing*, Afragol@net srl Unipersonale, svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza. Essa ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola suddivise nelle predette n. 4 (quattro aree);
- il modello gestionale "*in house*" garantisce l'effettiva capacità di produzione dei servizi in condizioni di convenienza economico-produttiva;
- la peculiarità dell'affidamento *in house providing* per l'ente comunale al fine dello svolgimento dei fini istituzionali dello stesso, si sostanzia da un lato nel fronteggiare la carenza di organico in cui attualmente versa l'ente comunale, dall'altro per criteri di economicità nonché di specialità del supporto da parte delle risorse umane appartenenti alla società partecipata.

Considerato che

non sussistono le fattispecie di alienazione cui all'art 20 co 2 del D.Lgs. 175/2016 dell'unica società partecipata del Comune di Afragola, Afragol@net srl Unipersonale, così come specificato nella relazione allegata (all. a).

Valutate

le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall'Ente Comunale, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato che

la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, T.U.S.P.;

Richiamato

- il Piano Operativo e la connessa Relazione Tecnica Operativo munita dei relativi allegati, adottato giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09.06.2015 e successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.07.2015 il quale nello specifico, ha previsto azioni atte a raggiungere gli obiettivi e le finalità stabilite dalla Legge 190/2014, che solo la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, ha realizzato;

Richiamate, altresì,

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 27 del 31.03.2017 e Delibera di Consiglio Comunale n. 137 del 29.09.2017 corredate da una relazione tecnica, attraverso le quali, il Comune di Afragola ha provveduto ad adempiere alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, relativamente alle partecipazioni possedute, con tutti gli adempimenti connessi, stabilendo il mantenimento della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 150 del 19.12.2018 e Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 28.12.2018, con le quali il Comune di Afragola ha provveduto ad adempiere alla Revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Afragola ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175. Censimento annuale ex art. 17 D.L. n. 90/2014, con tutti gli adempimenti connessi.

Visto

- l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto altresì,

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n 33 del 17.05.2016 con la quale è stato deliberato lo scioglimento della Società Città del Fare;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016 con la quale è stato modificato lo Statuto della società Afragol@net Srl ed approvato lo schema di Convenzione tra detta società ed il Comune di Afragola per l'affidamento, in regime di *in house providing*, dei servizi di supporto nell'area amministrativa, finanziaria, tecnica ed informatica"

Ritenuto, altresì che

- l'Amministrazione comunale, alla luce delle predette Deliberazioni, della non mutata situazione nonché delle recenti disposizioni legislative in materia di società a partecipazione pubblica ed in particolare dell'art 20 e 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, possa procedere alla revisione periodica delle partecipazioni societarie.

A tal fine, la Giunta Comunale debba proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Afragola, dando atto che non risulta necessario alcun adeguamento al precedente piano di razionalizzazione, confermando pertanto la non alienazione della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, unica partecipazione non in liquidazione, per le motivazioni espresse di cui sopra nonché nella relazione allegata (all. a).

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Dott. Marco Chiauzzi

L' ASSESSORE ALLE PARTECIPATE

LETTA e fatta propria la relazione istruttoria che precede per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;

LETTA e fatta propria la relazione allegata;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO Il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

Di proporre al Consiglio Comunale di:

1. approvare la ricognizione al 31.12.2019 delle società in cui il Comune di Afragola detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
3. trasmettere il presente provvedimento alla società partecipata del Comune di Afragola di cui all'allegato a);
4. assicurare che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, sarà comunicato alla banca dati società partecipate, ex art. 24, co 1 del dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e D.L. 90/2014;
5. trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
6. dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

L'Assessore alle Partecipate

Avv. Giuseppe Affinito

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che in merito all'oggetto, sono pervenute la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Finanziario, dott. M. Chiauzzi, e dell'Assessore alle Partecipate Avv. G. Affinito

Che la stessa risulta annotata al numero interno 81\2020 del Registro delle proposte della Giunta Comunale;

Visti i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, dott. M. Chiauzzi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica come previsto dall'art.49 del vigente T.U.EE.LL.

Con voti unanimi, resi ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. approvare la ricognizione al 31.12.2019 delle società in cui il Comune di Afragola detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
3. trasmettere il presente provvedimento alla società partecipata del Comune di Afragola di cui all'allegato a);
4. assicurare che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, sarà comunicato alla banca dati società partecipate, ex art. 24, co 1 del dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e D.L. 90/2014;
5. trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 6. dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.**

COMUNE DI AFRAGOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.
4. CONCLUSIONI.

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Afragola con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 09.06.2015 e successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.07.2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e la connessa Relazione Tecnica Operativa”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D. Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni contenute nel predetto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (artt. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Orbene in base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 29.09.2017 nonché con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 28.12.2018, il Comune di Afragola, ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Pertanto ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

Il Comune di Afragola, in ragione delle determinazioni assunte nel corso del tempo, detiene attualmente il capitale sociale delle seguenti società:

1. **Afragol@Net Srl Unipersonale c.f. 05025651216** – quota 100%
2. **Città del Fare c.f. 03556041212** – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli SCpA. – quota del 15,83%.

Per quanto riguarda la **società Città del Fare S.c.p.a.**, essa non ha, da diversi anni, commesse attive tali da giustificare la prosecuzione rispetto all'oggetto sociale e versa in condizione di difficoltà finanziaria e di cassa e nel corso dell'ultimo quinquennio diversi soci Enti hanno a più riprese manifestato il proprio disinteresse a proseguire nel perseguimento dell'oggetto sociale. Difatti con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 è stato deliberato lo scioglimento della Società Città del Fare S.c.p.a., ai sensi dell'art. 611, della Legge 190/2014 e nominato il liquidatore;

Per quanto riguarda, invece, la società **Afragol@Net Srl Unipersonale**, la quale ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1 CF. e partita IVA 05025651216, capitale sociale €. 15.000,00. Società con un unico socio, quale il Comune di Afragola, la stessa è attiva.

A questo punto è bene precisare che il Comune di Afragola deteneva anche il capitale sociale (100%), della società Porta della Campania SpA, Società di trasformazione urbana della Città di Afragola, costituita giusta delibera di Consiglio comunale n. 88 del 29.07.2010, la quale non ha attivato il proprio oggetto sociale, di modo che la stessa risultava non operativa. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2016, è stato deliberato lo scioglimento della società Porta della Campania SpA, e successivamente è stato nominato il liquidatore. Nell'anno 2019 la predetta società è stata estinta.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 22.07.2016, e con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016, avente ad oggetto "Modifica dello Statuto della società Afragol@net Srl ed approvazione dello schema di Convenzione tra detta società ed il Comune di Afragola per l'affidamento, in regime di *in house providing*, dei servizi di supporto nell'area

amministrativa, finanziaria, tecnica ed informatica” ha provveduto ad approvare una relazione tecnica da cui scaturisce l’importanza per l’ente comunale dell’affidamento in house providing alla società Afragol@net srl Unipersonale, ad apportare le modifiche allo Statuto della predetta società Afragol@net nonchè ad approvare lo schema di convenzione con la società Afragol@net srl ed il conseguente affidamento per nove anni dei servizi di supporto al comune di Afragola per come ivi previsti.

Per la società Afragol@net srl Unipersonale, sono stati eliminati in quanto decaduti i contratti di servizio esistenti a giugno 2016 e sostituiti da un nuovo contratto di servizio, predisposto nel rispetto della normativa sopra evidenziata, e unico nel regolare i rapporti tra Comune e Società Partecipata.

Il predetto contratto di servizio e lo Statuto Comunale modificato, hanno rispecchiato quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, le cui disposizioni hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Dalla ricognizione delle partecipate si evidenzia quanto di seguito riportato relativamente alla società partecipata Afragol@net srl Unipersonale:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Afragol@Net Srl Unipersonale (cf. 05025651216)	Diretta	Organizzazione, gestione e prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune in 4 aree: 1. Area Finanziaria, 2. Area Tecnica, 3. Area Informatica, 4. Area Amministrativa	100%	Assenza di criticità, non vi sono altre società che svolgono finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza.

Pertanto, non sussistono le fattispecie di alienazione cui all'art 20 co 2 del T.U.S.P. dell'unica società partecipata del Comune di Afragola, Afragol@net srl Unipersonale, difatti:

1. la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale è dotata attualmente di 26 dipendenti ed un Amministratore Unico. Ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto della predetta società, la rappresentanza dell'Amministratore Unico a norma dell'art 2475 bis c.c. è generale. La nomina dell'Amministratore Unico a norma dell'art. 2479, comma 2, n. 2 c.c. avviene con decisione del socio, che può revocarlo in ogni tempo anche senza giusta causa, con adeguata e non impugnabile motivazione, e senza che da ciò derivi il diritto per l'amministratore revocato al risarcimento degli eventuali danni. L'Amministratore Unico è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, e dura in carica per un triennio, salvo revoca o dimissioni, lo stesso deve, ai fini della predisposizione del programma di previsione triennale, adeguare le attività di gestione al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Comune di Afragola;
2. Non vi sono altre società che svolgono attività simili, si tratta di una società in house providing, che svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza;
3. la predetta società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola in n. 4 (quattro) aree: 1. Area Finanziaria, 2. Area Tecnica, 3. Area Informatica, 4. Area Amministrativa;
4. nel triennio precedente, la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale ha conseguito un fatturato medio, pari ad €. 1.050.000,00 e pertanto ha superato il limite di fatturato fissato dall'art. 26 comma 12 – quinquies del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
5. negli esercizi precedenti la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale ha conseguito solo risultati positivi;

6. per i costi di gestione, la società che è a totale capitale pubblico, sostiene i costi relativi alla sola consulenza fiscale (bilancio, paghe e contributi) pari a circa €. 5.000,00 nonché il costo di un collaboratore esterno di supporto pari a circa €. 12.000,00;
7. attualmente la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, è l'unica società partecipata detenuta dall'Ente Comunale, atteso che la società Città del Fare S.c.p.a. è in liquidazione mentre la società Porta della Campania S.p.A. è estinta.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta.

Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P, le disposizioni dello stesso T.U.S.P si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (*c.d. perimetro oggettivo*).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti

amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Orbene devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2, T.U.S.P., - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- a) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del TestoUnico;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività

consentite all'articolo 4.

In particolare l'art. 20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P, così come sopra indicato, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 29.09.2017 nonché con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 28.12.2018, il Comune di Afragola ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Con riferimento alla società Porta della Campania si è preso atto che nell'anno 2019, la stessa è stata chiusa.

La predetta operazione, trattandosi di una società già in liquidazione, non ha richiesto per l'Ente Comunale lo svolgimento di iter complessi e articolati. Pertanto la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

In occasione della ricognizione per l'esercizio 2020 si procederà a valutare la fattibilità normativa dell'internalizzazione dei servizi della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale.

Qualora tale intervento dovesse risultare compatibile con le norme attuali, si procederà a redigere un piano di razionalizzazione in tal senso.

4. CONCLUSIONI

In conclusione, si da atto che, non sussistono i presupposti per il mantenimento e/o alienazione, della società partecipata Città del Fare, in quanto la stessa è stata già posta in liquidazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016.

Quanto alla società Afragol@netsrlUnipersonale, la stessa non presenta criticità, per le finalità del presente atto, che possano ingenerare dubbi sulla legittimità del mantenimento.

In particolare, si tratta di una società *in house providing*, per la quale l'amministrazione esercita un controllo analogo sulla stessa.

La società Afragol@net srl Unipersonale rientra nella fattispecie di cui al punto d) dell'art 4 c. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ed inoltre ciò viene confermato anche dalla previsione normativa indicata dall'art. 4 comma 4, il quale così recita:

“ Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.”

La predetta società chiamata a svolgere non attività di impresa bensì “attività amministrativa in forma privatistica”, ossia che erogano beni o servizi direttamente a favore dell'ente territoriale controllante e strettamente necessari all'espletamento delle loro attività istituzionali, vale a dire a diretto ed immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali.


Non occorre avviare alcun processo di razionalizzazione/alienazione relativa alla società partecipata dell'Ente Comunale, Afragol@net srl Unipersonale, non sussistendo, pertanto, le ipotesi di seguito riportate:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

IL Dirigente del settore Finanziario
Dott. Marco Chiauzzi



La seduta viene tolta alle ore 13.45

-

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Generale MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco
CLAUDIO GRILLO

Segretario Generale
MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 14/05/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 14/05/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Generale
MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualita' di

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00060/2020 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.